

schema di

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 25/07/2025

INDICE

INDICE	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni	4
TITOLO II - SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA	7
CAPO I – TUTELA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	7
Art. 3 - Comportamenti vietati	7
Art. 4 – Altre attività vietate	8
Art. 5 – Uso delle fontanelle pubbliche	9
Art. 6 - Collocazione di luminarie e addobbi lungo le strade e aree pubbliche	9
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO	10
Art. 7 – Norme di civile convivenza e decoro dei fabbricati	10
Art. 8 - Comportamenti vietati in tema di pubblico decoro	11
Art. 9 - Divieto di libero campeggio e bivacco	12
Art. 10 - Accattonaggio molesto e invasivo	13
Art. 11 - Prostituzione su strada	13
CAPO III - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	14
Art. 12 - Esercizio di attività produttive ed edilizie rumorose	14
Art. 13 - Trattenimenti musicali	15
Art. 14 - Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico	16
Art. 15 - Abitazioni private	17
Art. 16 – Dispositivi acustici antifurto	17
Art. 17 - Fiere, mercati, sagre	18
Art. 18 - Rumori da carico e scarico di merci	18
Art. 19 – Consumazione di alcolici negli spazi pubblici o aperti al pubblico	18
Art. 20 - Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili	18
Art. 21 - Giochi	19
Art. 22 - Biliardini, videogiochi ed altri giochi posti all'esterno di locali pubblici	19
TITOLO III - ATTIVITÀ COMMERCIALI	20
Art. 23 - Pubblicità	20
Art. 24 - Obbligo di vendita	20
Art. 25 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita	21
Art. 26 - Pulizia e uso aree prospicienti i pubblici esercizi ed esercizi commerciali	21
Art. 27 - Esposizione delle merci	21
Art. 28 - Esposizione dei prezzi	22
TITOLO IV - POLIZIA ANNONARIA	23
Art. 29 – Disposizioni in materia di polizia annonaria	23
TITOLO V – SICUREZZA PUBBLICA	26
Art. 30 - Carichi sospesi e trasporti pericolosi	26
Art. 31 – Norme di sicurezza per determinate opere	26
Art. 32 – Segnalazione dei cantieri su solo pubblico	27
Art. 33 - Prescrizioni antincendio	28
Art. 34 - Accensione di fuochi nelle zone abitate	29
Art. 35 - Artifici pirotecnici	29
Art. 36 - Collocamento pericoloso di oggetti mobili	30

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO-----	31
<i>Art. 37 - Taglio/potatura della vegetazione privata-----</i>	<i>31</i>
<i>Art. 38 - Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici -----</i>	<i>32</i>
TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE -----	33
<i>Art. 39 - Iscrizione anagrafe canina-----</i>	<i>33</i>
<i>Art. 40 - Custodia dei cani-----</i>	<i>33</i>
<i>Art. 41 - Detenzione d'idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni -----</i>	<i>34</i>
<i>Art. 42 - Condotta dei cani -----</i>	<i>35</i>
TITOLO VIII – NORME VARIE -----	36
<i>Art. 43 - Numeri civici-----</i>	<i>36</i>
<i>Art. 44 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza -----</i>	<i>36</i>
<i>Art. 45 – Uso del logo del Comune o bollini fuori validità-----</i>	<i>37</i>
<i>Art. 46 – Norme a tutela del demanio marittimo -----</i>	<i>37</i>
TITOLO IX - IMPOSTA DI SOGGIORNO – CONTROLLI, ACCERTAMENTI, SANZIONI -----	41
<i>Art. 47 – Tassa di soggiorno ed obbligo di esposizione del CIN-----</i>	<i>41</i>
TITOLO X – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO-----	43
<i>Art. 48 – Potestà sanzionatoria, pagamento sanzioni, ricorso -----</i>	<i>43</i>
<i>Art. 49 – Sanzioni accessorie -----</i>	<i>44</i>
<i>Art. 50 - Sequestro cautelare pregiudiziale alla confisca -----</i>	<i>45</i>
<i>Art. 51 – Revoca e decadenza titolo autorizzatorio -----</i>	<i>45</i>
<i>Art. 52 - Segnalazioni o reclami-----</i>	<i>45</i>
TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -----	46
<i>Art. 53 - Abrogazioni-----</i>	<i>46</i>
<i>Art. 54 - Norme residuali-----</i>	<i>46</i>
<i>Art. 55 - Disposizioni finali ed entrata in vigore-----</i>	<i>46</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il regolamento di polizia urbana, conformemente alle norme di legge e regolamentari ed al contenuto delle altre disposizioni adottate dal Comune, disciplina:
 - le condotte che incidono sulla vita sociale della comunità di Palau, allo scopo di preservare la coesione e la convivenza civile;
 - la serena fruizione degli spazi pubblici, al fine di rafforzare la sicurezza urbana, la salvaguardia del decoro urbano ed il patrimonio ambientale del territorio;
 - nell'ambito delle funzioni assegnate alla polizia locale, le attribuzioni afferenti al campo della polizia urbana, che riguardano la gestione delle materie correlate al libero esercizio delle attività quotidiane che si realizzano nel territorio, al soddisfacimento dei bisogni della collettività, al rafforzamento del sentimento di sicurezza e al consolidamento della legalità.
2. Il Comune di Palau è titolare, nelle materie di propria competenza attribuite agli Enti Locali in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, di funzioni di vigilanza e dei connessi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e conseguentemente, così esercita, ex art. 117, comma 6, della Costituzione italiana, la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di dette funzioni e poteri di accertamento.
3. Quando in questo regolamento è fatto riferimento a divieti, obblighi o prescrizioni relativi a comportamenti, azioni od omissioni che impediscono la fruibilità del patrimonio privato e determinano lo scadimento della qualità della civile convivenza, tali disposizioni sono da intendersi a carattere sussidiario e residuale. Sono dunque fatte salve eventuali regole esistenti in ambito civilistico (es. regolamenti di comunione o di condominio, accordi, statuizioni, patti, contratti, ecc.).
4. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco.
5. Oltre alle norme contenute in questo regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie, così come previste dall'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
6. Per l'accertamento delle violazioni di natura amministrativa, nonché per le relative sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle singole disposizioni del presente regolamento, si rinvia al Titolo X *"Vigilanza e sistema sanzionatorio"*.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 di questo regolamento:
 - a) per **"vigilanza"** si intende l'attività mirata a prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni di questo regolamento, esercitata secondo le disposizioni previste dal Titolo X *"Vigilanza e sistema sanzionatorio"*;
 - b) per **"sicurezza urbana"** si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile,

per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, per prevenire e contrastare:

- le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità determinando altresì lo scadimento della qualità urbana;
 - l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti precedenti;
 - le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterino il decoro urbano, in particolare quelle di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
- c) per **“convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro”** si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- d) per **“mediazione sociale”** si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
- e) per **“pubblica quiete e tranquillità delle persone”** si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo
- f) per **“pubblica incolumità”** si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;
- g) per **“verde pubblico”** si intendono i parchi, i giardini pubblici, aperti o recintati, nonché le aiuole e i viali alberati di proprietà del Comune;
- h) per **“mantenimento, protezione e tutela degli animali d'affezione”** si intende assicurarne la custodia, evitarne la fuga, prevenire situazioni di pericolo a danno di altri animali o di cittadini;
- i) il **“demanio”** è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia e le opere destinate alla difesa nazionale.

2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità ai regolamenti vigenti.
- b) il litorale, in gestione amministrativa del Comune e in particolare le porzioni di litorale ad uso pubblico gestite in concessione dal Comune;
- c) i parchi, i giardini e il verde pubblico in genere;
- d) le acque interne;
- e) i monumenti e le fontane;
- f) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

- g) gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni pubblici indicati nelle lettere precedenti.
3. Per “fruizione di beni comuni” si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di questo regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la Legge prescrive per i beni demaniali.
4. Per “l'utilizzo di beni comuni” si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. La fruizione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II - SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA

CAPO I – TUTELA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 3 - Comportamenti vietati

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e il decoro del patrimonio pubblico, è vietato:
 - a) occupare anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo pubblico e quello privato soggetto a uso pubblico, in assenza di titolo concessorio rilasciato dal competente ufficio comunale, come disciplinato dal Regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico;
 - b) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività private o commerciali;
 - d) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti installati sul suolo pubblico;
 - e) imbrattare in qualsiasi modo, guastare i servizi igienici pubblici (bagni autopulenti), gli oggetti e le attrezzature in essi presenti;
 - f) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di essi visibili dalla pubblica via, usare bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni;
 - g) danneggiare le lampade e gli apparecchi della pubblica illuminazione;
 - h) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - i) coprire, togliere, alterare e distruggere i manifesti, manoscritti, disegni o stampe affisse a cura dell'Autorità, secondo quanto previsto dall'art.664 del C.P.;
 - j) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
 - k) imbrattare in qualsiasi modo e/o danneggiare fioriere e/o panchine dislocate nelle varie aree pubbliche;
 - l) apporre su edifici privati e pubblici, su alberi o pali dell'illuminazione pubblica locandine e manifesti al di fuori delle bacheche comunali, o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
 - m) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando le persone o spazi pubblici;
 - n) fatte salve le disposizioni penali è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, strutture sportive, strutture amministrative, edifici pubblici, monumenti ecc.;
 - o) collocare, appoggiare, legare i velocipedi alla segnaletica stradale verticale e altre opere o manufatti presenti sul suolo pubblico, o lasciarli in sosta al di fuori dei luoghi espressamente consentiti;
 - p) circolare con velocipedi in aree pedonali e su piste ciclabili, secondo quanto previsto dal Codice della strada;

- q) circolare con monopattini elettrici e velocipedi in genere, in aree pedonali e su marciapiedi, secondo quanto previsto dal Codice della strada;
 - r) sedersi sulle panchine mettendo i piedi sulle stesse, coricandosi, o assumendo qualsiasi altro comportamento che impedisca ad altri di usufruirne.
2. Chiunque viola i suddetti divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X “*Vigilanza e sistema sanzionatorio*” del presente Regolamento.

Art. 4 – Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell’igiene pubblica, è vietato:
- a) scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio dalle ore 09.00 alle ore 24.00. Le operazioni di scuotimento devono avvenire senza imbrattare il suolo pubblico, senza creare disturbo o fastidio a passanti e salvaguardando i diritti di terzi;
 - b) esercitare l’attività di “lavavetri” di veicoli in genere su suolo pubblico;
 - c) l’annaffiatura delle piante collocate all’esterno delle abitazioni o su balconi, esercitata sia manualmente che con impianti di irrigazione, la quale deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
2. È altresì vietato, conformemente a quanto previsto e sanzionato dal Regolamento comunale in materia di gestione dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Ambiente e del Codice della Strada:
- a) gettare o depositare nelle aree pubbliche rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze o, comunque, qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico;
 - b) depositare rifiuti urbani prodotti all’interno delle abitazioni nei cestini gettacarte di arredo urbano distribuiti sul territorio;
 - c) rifiuti, relitti o altri materiali ingombranti all’interno di cortili, giardini e balconi, causando disagi ed inconvenienti igienici, se non in conseguenza di situazioni eccezionali e temporanee;
 - d) Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.
3. A tutela della privacy, nel rispetto della disciplina europea e nazionale sul tema, è fatto divieto per il privato di utilizzo di telecamere e di altri sistemi di videosorveglianza orientati su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico. Le telecamere di videosorveglianza private non possono essere installate in modo da riprendere aree pubbliche, come strade, piazze, giardini pubblici o altri luoghi accessibili al pubblico. La ripresa di immagini in tali aree costituisce una violazione della privacy delle persone che vi si trovano. Sono ammesse solo le riprese di aree di stretta pertinenza dell’immobile privato, come l’ingresso, il cortile o il parcheggio. Anche in questi casi, è necessario adottare misure di sicurezza adeguate a proteggere la privacy delle persone, come l’utilizzo di telecamere a bassa risoluzione o l’installazione di cartelli informativi che segnalano la presenza di un sistema di videosorveglianza. Per ogni altro aspetto, si rinvia alla normativa di settore.
4. Chiunque viola i divieti o limitazioni di cui al comma 1, è soggetto alle sanzioni amministrative

come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, si applicano le sanzioni previste dalle normative di riferimento.

Art. 5 – Uso delle fontanelle pubbliche

1. In relazione all'utilizzo delle fontane pubbliche, è vietato:
 - a) lavare qualsiasi tipo di auto utilizzando l'acqua delle fontanelle pubbliche;
 - b) lasciare aperti, dopo l'uso, i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano munite di appositi apparecchi di chiusura;
 - c) entrare ed immergersi, anche parzialmente, nelle fontanelle pubbliche;
 - d) approvvigionare acqua dalle fontanelle pubbliche e dalle colonnine degli impianti idrici portuali, con taniche di capacità superiore a litri 10 per persona, nonché rifornire roulotte, caravan o autocaravan, cisterne o autobotti
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose.
2. Chiunque viola i suddetti divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 6 - Collocazione di luminarie e addobbi lungo le strade e aree pubbliche

1. La collocazione di festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, deve compiersi secondo la normativa statale in materia di pubblica sicurezza e le disposizioni del Regolamento comunale "*Nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" approvato con delibera di C.C. n. 53 del 17/12/2020, secondo cui la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
2. La collocazione di festoni, addobbi, luminarie lungo le strade è ammessa sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo il termine dell'evento.
3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza tale da non creare intralcio al transito veicolare.
4. Chiunque sia l'incaricato di eseguire i lavori per la collocazione delle luminarie, congiuntamente alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti nonché alla tenuta

degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. È altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti e addobbi, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro i termini eventualmente previsti dalla comunicazione presentata, o, in assenza, secondo le disposizioni del precedente comma 2.
7. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile e recare disturbo.

Art. 7 – Norme di civile convivenza e decoro dei fabbricati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
2. In particolare, è vietato in qualsiasi spazio pubblico o privato, produrre emissioni consistenti in esalazioni moleste provenienti da cucine, caminetti e/o stufe, condizionatori ovvero produrre perdite di acqua bianca o scura.
3. Le tubazioni e i canali di scarico di liquami e/o di acque bianche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di scolo o scarico che spandano al di fuori delle condotte fognarie.
4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con opere provvisorie, opportunamente disposte, nonché provvedere all'eliminazione degli inconvenienti igienici, causati da perdite o scorretti posizionamenti di tubazioni/canali di scarico.
5. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e di tutte le aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei

rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità da parte del Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica, sicurezza o decoro.

6. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
7. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.
8. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 8 - Comportamenti vietati in tema di pubblico decoro

1. Fatte salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale, in luogo aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla pulizia o al pubblico decoro o che possano recare molestia, offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, bagni pubblici autopulenti, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) passeggiare ed entrare in luoghi e locali pubblici a torso nudo, quali esercizi commerciali, strade urbane, piazze cittadine, luoghi di culto e luoghi istituzionali, ad esclusione delle aree destinate alla balneazione e delle spiagge;
 - c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
 - d) consumare in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili;
 - e) eseguire in ambiente esterno su suolo pubblico attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
2. È consentito stendere biancheria o panni di ogni genere, fuori dalle finestre o sui terrazzi, esclusivamente da quelle finestre che non prospettano verso le seguenti vie: via Nazionale, Piazza della Chiesa, Piazza due Palme, Piazza Fresi, Piazza del Molo, via Capo D'orso, via Fonte Vecchia, e lungo le arterie stradali di principale passaggio turistico. Nelle altre aree, in ogni caso gli oggetti esposti devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni:
 - a) non devono sporgere più di 50 cm. dal muro esterno;
 - b) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale;
 - c) non devono produrre stillicidio;
 - d) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o vicine.
3. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio"

del presente Regolamento

Art. 9 - Divieto di libero campeggio e bivacco

1. Nel territorio Comune di Palau sono presenti n.4 campeggi attrezzati, dotati di servizi ed infrastrutture, nonché spazi di sosta libera e a pagamento, ove è ammessa la sosta anche degli autocaravan. Al di fuori di tali aree, in conformità alla disciplina regionale sul tema, è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione
2. In particolare, è vietato il libero campeggio o atteggiamenti ritenuti tali, nonché il bivacco anche notturno, effettuati con attendamento, sacco a pelo o altre strutture, o dimorando in tende, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati altrui o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo.
3. È inoltre, vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree o strutture appositamente attrezzate.
4. È consentita la sosta di autocaravan e caravan (purché collegati al veicolo principale) nel rispetto delle norme poste a disciplina della circolazione stradale. Essa potrà avvenire con le stesse modalità previste per la sosta dei veicoli a motore, senza che determini accampamento o ogni sua assimilabile forma (occupando lo spazio esterno del veicolo con attrezzature da campeggio, quali: tendalino, sedie e tavolino, barbecue, esposizione panni, zeppe sotto gli pneumatici, stabilizzatori, ecc.). Il parcheggio temporaneo in luogo pubblico di qualsiasi veicolo a motore su ruote è consentito purché non occupi un ingombro eccedente al proprio volume e non emetta scarichi diversi da quelli del motore.
5. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza, secondo la normativa nazionale e regionale in materia.
6. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.
7. In caso di permanenza prolungata degli stessi autocaravan e caravan in un determinato luogo, nonostante siano stati accertati e contestati episodi di libero campeggio vietato o casi di abbandono o errato conferimento di rifiuti che hanno causato pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, o in ogni altro caso non siano state rispettate le sanzioni accessorie applicate dagli agenti accertatori, con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 10 - Accattonaggio molesto e invasivo

1. Al fine di tutelare la pubblica decenza è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, in particolare nei luoghi dove possa creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e veicoli.
2. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, esemplificativamente mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente donazioni in denaro. L'utilizzo di minori nell'accattonaggio è sempre vietato.
3. L'organo accertatore procedente, all'atto della contestazione della violazione, verificherà l'ottemperanza all'obbligo di cessazione immediata della condotta illecita e interverrà coattivamente, in caso di inottemperanza, per dare esecuzione alle prescrizioni di cui al presente articolo.
4. Il rifiuto di allontanarsi, ovvero la reiterazione delle suddette condotte, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di natura penale e/o amministrativa, determina l'allontanamento coattivo del trasgressore ad opera degli agenti accertatori.
5. Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali previste, chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento. Si applica la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro provento delle violazioni e/o di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività vietata, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.81 n° 689, con l'obbligo di cessare immediatamente la condotta sopra citata.

Art. 11 - Prostituzione su strada

1. Al fine di contrastare i fenomeni criminosi di sfruttamento e tratta degli esseri umani, ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada, nonché favorire la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo allo stesso tempo la sicurezza della circolazione, è vietato:
 - a) Su tutto il territorio comunale, a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, o per le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare;
 - b) Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

CAPO III - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Il Comune, fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull'inquinamento acustico”, le direttive della Regione Sardegna in materia d'Inquinamento acustico delibera del 14.11.2008 n°62/9 e s.m.i.), concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute, tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e della coesione sociale.

Art. 12 - Esercizio di attività produttive ed edilizie rumorose

1. In tutto il territorio comunale l'esercizio delle attività lavorative rumorose, delle arti e dei mestieri, sono consentiti nei limiti dei seguenti orari:
 - a) dal 16 settembre al 31 marzo dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
 - b) dal 01 aprile al 31 luglio dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
 - c) dal 01 agosto al 15 settembre vige la sospensione totale delle attività lavorative rumorose, al fine di tutelare la vivibilità urbana connessa alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e dei turisti nel periodo estivo.
2. Le attività rumorose indicate dal primo comma del presente articolo riguardano:
 - i cantieri edili od ogni intervento di natura edilizia che necessitino dell'uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;
 - ogni attività lavorativa, artistica o di svago che comportino l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini.
3. Le precedenti disposizioni non si applicano:
 - alle zone che in base allo strumento urbanistico vigente sono destinate all'artigianato;
 - limitatamente al periodo di sospensione delle attività rumorose dal 01/08 al 15/09, per le attività di giardinaggio effettuate da aziende o privati per ordinaria manutenzione, esercitabili tutti i giorni dalle 10.00 sino alle ore 13.00 e dalle ore 17:00 sino alle ore 19:00;
 - alle attività del Comune, in quanto considerate di pubblica utilità e tutti gli interventi urgenti, di carattere pubblico, di competenza del Comune;
 - a tutte le manifestazioni estive organizzate, patrociniate o inserite nella programmazione delle manifestazioni estive del Comune;
 - alle attività musicali dei pubblici esercizi e degli artisti di strada, in quanto disciplinate a parte dal presente regolamento.
4. Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, può stabilire l'uso delle apparecchiature suddette in giorni e orari diversi. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti.
5. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X “Vigilanza e sistema sanzionatorio”

del presente Regolamento.

Art. 13 - Trattenimenti musicali

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati, anche attraverso insonorizzazioni, in modo tale da non consentire ai rumori di essere distintamente percepiti all'esterno.
2. I titolari di esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i titolari di sale giochi, i titolari di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, in tutto il territorio comunale, possono diffondere musica nei locali a mezzo di impianti di riproduzione fonografica, radio, televisione e di esibizioni dal vivo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) L'attività musicale può essere effettuata dalle ore 09:00 alle ore 24:00 di ogni giorno; tali orari possono essere derogati con ordinanza del Sindaco.
 - b) La musica non deve superare i limiti massimi di esposizione previsti per l'ambiente interno od esterno, secondo le disposizioni del DPR n.227/2011 e dei DPCM 14/11/1997 e 16/04/1999;
 - c) L'esercizio dell'attività musicale dev'essere previsto nella licenza di pubblico esercizio ex art.86 TULPS, con allegata idonea documentazione d'impatto acustico per ambienti interni e/od esterni ai sensi della normativa statale e regionale vigente; qualora non sia prevista, si deve provvedere alle dovute integrazioni.
3. In caso di occupazione del suolo pubblico con dehors nelle strutture indicate dal relativo regolamento comunale, qualora i gestori intendano diffondere musica in ambiente esterno all'interno delle suddette strutture, dovranno comunicarlo al Comune allegando, tra gli altri documenti, la relazione d'impatto acustico relativamente all'ambiente esterno.
4. Non è consentito l'uso del suolo pubblico per effettuare intrattenimenti e/o spettacoli da parte dei titolari/gestori dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande contestualmente ad eventi e manifestazioni patrocinati dall'Amministrazione Comunale.
5. I titolari di licenze di pubblica sicurezza per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo o pubblico trattenimento (discoteche, sale da ballo, night club, locali notturni), nonché i titolari di circoli privati in possesso della licenza di pubblica sicurezza per l'effettuazione di spettacoli e/o trattenimenti per i soli soci, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 22.00 e le ore 06.00;
 - b) La musica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno.
6. Le attività musicali di teatri e cinema, devono concludersi entro le ore 24.00. Le attività musicali all'aria aperta di teatri, cinema e manifestazioni sportive, possono svolgersi:
 - a) Per i teatri, dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
 - b) Per le attività cinematografiche, dalle ore 20,30 alle ore 24,00;
 - c) Per le attività sportive, entro le ore 24,00.
7. Ai soggetti gestori dei pubblici esercizi di cui al presente articolo, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare

rumori e disturbi alle persone e alla quiete pubblica.

8. L'Amministrazione comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.
9. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore. Restano salve le altre sanzioni amministrative e penali vigenti, previste dalle normative statali e regionali.

Art. 14 - Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. È vietato, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'uso di diffusori sonori, come megafoni e/o altoparlanti per pubblicizzare riunioni, sagre, feste e quant'altro nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta, o su aeromobili e natanti. Relativamente ai diffusori sonori utilizzati dai gestori dei pubblici esercizi, si rinvia alla precedente disposizione regolamentare.
2. L'autorizzazione all'utilizzo di diffusori sonori di cui al comma 1, è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) gli annunci devono essere fatti soltanto entro i limiti della zona interessata alla riunione o manifestazione;
 - b) i diffusori sonori devono in ogni caso essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti fissati dalla legge;
 - c) al fine di evitare molestia agli abitanti, l'uso di diffusori sonori è ammesso non prima delle ore 09:00 e non dopo le ore 22:00 nei giorni feriali e non prima delle ore 10:00, interrompendo le diffusioni sonore dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e non dopo le ore 22:00 nei giorni festivi.
3. Inoltre, per la diffusione sonora autorizzata effettuata con i veicoli, devono rispettarsi le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;
 - b) è vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rumori, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno;
4. Per quanto attiene ogni forma di propaganda sonora elettorale la stessa sarà disciplinata in base alle leggi e discipline previste in materia e comunque sarà possibile per ogni partecipante alla competizione elettorale, diffondere tramite altoparlanti su mezzi mobili, (dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni), soltanto il preannuncio dell'ora e dei luoghi in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.
5. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio"

del presente Regolamento.

Art. 15 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni e/o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile, della vivibilità e del pubblico decoro.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni o suoni che, in quanto distintamente percepibili, possono creare molestie o disturbo ai vicini e alla quiete pubblica possono farsi funzionare dalle ore 09.00 alle ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, e gli strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume e adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie.
4. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le vigenti normative in materia di autorizzazione alle attività rumorose temporanee, debbono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Salvo il caso di interventi di riparazione urgenti e indifferibili per evitare gravi pregiudizi, possono svolgersi nelle medesime fasce orarie previste per le attività produttive ed edilizie rumorose.
5. Chiunque faccia uso di strumenti musicali o giochi rumorosi è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini nel rispetto degli orari previsti per l'esercizio delle attività produttive ed edilizie rumorose, salva la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
6. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 16 – Dispositivi acustici antifurto

1. L'emissione sonora dei dispositivi antifurto dei veicoli di cui all'art. 155, c. 4, D. Lgs. 285/1992, C.d.S., deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.
2. Gli allarmi degli antifurto delle abitazioni private, nonché quelli installati nei negozi, laboratori, magazzini, depositi, e altri simili locali limitrofi alle abitazioni residenziali, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi nell'arco temporale di massimo 5 minuti. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti mal funzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza.
3. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio"

del presente Regolamento.

Art. 17 - Fiere, mercati, sagre

1. Durante lo svolgimento di fiere, mercati, sagre, ed altre manifestazioni del genere, che avvengano entro l'abitato, è vietato l'uso di strumenti musicali, sirene, megafoni e qualsiasi altro strumento che possa arrecare, in qualunque modo, disturbo alla quiete del vicinato.
2. In occasione di ricorrenze di particolare importanza, l'uso e gli orari dovranno essere autorizzati dall'amministrazione comunale.
3. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 18 - Rumori da carico e scarico di merci

1. Durante la stagione estiva e in particolari zone ad alta densità abitativa, le operazioni di carico e scarico delle merci o di altri oggetti devono essere effettuati con la massima cautela nelle fasce orarie previste per l'esercizio delle attività produttive ed edilizie rumorose come da regolamento in modo da non turbare la pubblica quiete.
2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 19 – Consumazione di alcolici negli spazi pubblici o aperti al pubblico

1. Fermo restando le disposizioni di legge previste dal T.U.L.P.S. e relativo regolamento d'esecuzione, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato come delimitato, ai sensi dell'art. 4 del nuovo codice della strada, con deliberazioni della Giunta Comunale e ricompreso entro la cartellonistica toponomastica di indicazione di località "Palau", per evitare che si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli spazi pubblici, o si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione, è fatto divieto di consumare nonché detenere al di fuori degli spazi commerciali (a scopo di verosimile immediato consumo), tra le ore 24.00 e le ore 08.00, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o latta.
2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 20 - Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili

1. Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, vendite, aste, proiezioni, o esporre avvisi tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti,

provocando la formazione di gruppi di clienti o spettatori, prima di esercitare deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale competente, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali sul commercio e sull'uso del suolo pubblico, che può negarla quando gli assembramenti che possono conseguire recano intralcio alla circolazione in genere, e disturbo alla quiete pubblica.

2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 21 - Giochi

1. È consentito giocare negli spazi appositamente predisposti, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, salvo quando questi non arrechino intralcio o disturbo a persone o cose, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.
2. Gli impianti dell'area giochi e attrezzature destinate al gioco, possono essere utilizzati da bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni.
3. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 22 - Biliardini, videogiochi ed altri giochi posti all'esterno di locali pubblici

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, videogiochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.
2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

TITOLO III - ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 23 - Pubblicità

1. È vietato svolgere sulle pubbliche strade e piazze, su aree pubbliche in concessione e private ad uso pubblico qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi; è altresì vietato lo svolgimento di attività di mediazione, promozione di attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, mediante personale collocato all'esterno dei locali o di promozione da parte di venditori di articoli al dettaglio. Queste ultime attività possono esporre, all'interno dello spazio in concessione la tabella del menù delle dimensioni massime di cm 70 x cm 50, senza arrecare intralcio fisico ai pedoni, né intralcio fisico e visivo alle attività commerciali vicine. I titolari di concessioni di suolo pubblico per attività commerciali sono tenuti al rispetto delle disposizioni sopra indicate e negli atti di concessione di suolo pubblico e rispondono del comportamento del personale dipendente per le violazioni del presente comma.
2. È fatto inoltre divieto:
 - a) di depositare ovvero collocare nello spazio urbano, su pali dell'illuminazione pubblica o alberi, senza preventiva autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self-service, al di fuori delle bacheche comunali predisposte dal Comune;
 - b) lanciare o collocare volantini o etichette adesive pubblicitarie per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. È consentito esclusivamente l'attività pubblicitaria mediante consegna a mano di volantini o manifesti, ad esclusione delle aree del porto turistico (banchine, pontili, ecc.) nonché negli specchi acquei, come disciplinato dal Regolamento Comunale sulla Gestione del Porto Turistico.
3. La pubblicità sui veicoli dev'essere effettuata secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione, regolamento sull'occupazione del suolo pubblico e Piano Generale degli impianti pubblicitari. In ogni caso, è fatto divieto ai veicoli pubblicitari, così detti camion vela, di sostare più di un'ora nel medesimo luogo.
4. Per le violazioni dei divieti di cui ai precedenti commi, nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice in mancanza, il soggetto beneficiario della pubblicità.
5. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 24 - Obbligo di vendita

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.
2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 25 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal regolamento di igiene, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi, ed i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati. Nei locali, non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.
2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 26 - Pulizia e uso aree prospicienti i pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e i gestori di pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti derivanti direttamente o indirettamente dalle loro attività abbandonati nelle varie aree e pertinenze pubbliche antistanti o circostanti e/o visibili. All'orario di chiusura e apertura dell'attività le intere zone pubbliche dovranno risultare perfettamente pulite.
2. I proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali e dei servizi sfitti o non utilizzati dovranno tenere le saracinesche, infissi, vetrine, insegne pulite ed eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e/o gettati all'interno ed esterno degli immobili o aree di loro proprietà.
3. I titolari e gestori di pubblici esercizi ai quali viene rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo pubblico ai fini di posizionamento di dehors, pedane, ombrelloni, tende ombreggianti, devono garantire l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'occupazione è ammessa esclusivamente negli spazi assegnati e non dovrà mai interferire con le condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale o veicolare né potranno essere collocati a filo del confine assegnato. Le sedie, i tavolini, le panche e/o appoggi semplici ed espositori collocati su piazze e marciapiedi, durante le ore di chiusura dovranno essere rimosse per evitare che terzi possano usufruirne in maniera incontrollata, mentre gli ombrelloni dovranno rimanere chiusi per sicurezza ed in caso di condizioni meteorologiche avverse, come ad esempio pioggia o vento. Eventuali elementi di completamento come apparecchi illuminanti, fioriere, di riscaldamento dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari per il raggiungimento del comfort di utilizzo in base alle dimensioni assegnate, sempre che questi siano collocati all'interno dello spazio concesso.
4. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 27 - Esposizione delle merci

1. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno alle persone o alle cose e

obbligatoriamente chiusi all'interno di teche o vetrine.

2. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
3. È vietato esporre merce od oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
4. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 28 - Esposizione dei prezzi

1. È fatto obbligo a tutti coloro che vendono merce al dettaglio e la cui attività non risulti disciplinata dal D. Lgs. n. 114/98, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale di vendita o su area pubblica o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicarne il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben visibile mediante l'uso di cartelli o di altre modalità idonee allo scopo.
2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un solo cartello, nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema del libero servizio. È obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha inoltre l'obbligo di indicare, (con le modalità inserite nei commi precedenti), il prezzo per unità di misura. Per i prodotti esposti commercializzati sfusi deve essere indicato soltanto il prezzo per unità di misura e la provenienza. Questo comma non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, pizzerie e gelaterie artigianali ecc.).
4. Per i prodotti alimentari non esposti al pubblico forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, pizzerie e gelaterie artigianali ecc.), l'obbligo di indicazione dei prezzi viene assolto mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella.
5. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

TITOLO IV - POLIZIA ANNONARIA

Art. 29 – Disposizioni in materia di polizia annonaria

1. Erboristerie (fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla l. 6 gennaio 1931, n. 99 "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali"):
 - a) Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici;
 - b) è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento;
 - c) In caso di violazione dei commi 1) o 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla l. 99/1931.
 - d) In caso di violazione del comma 3) si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. 114/98.
2. Vendita con consumo immediato:
 - a) Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione.
 - b) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di legge vigenti.
 - c) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Attività miste:
 - a) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
 - b) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica, edilizia, sanità, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
 - c) Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.
4. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
 - a) vietato di norma esercitare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mestieri, traffici o vendite ambulanti. L'esercizio di tali attività potrà essere tuttavia concesso, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, che sarà subordinata all'osservanza di un orario determinato e sempre che le attività di cui trattasi non costituiscano intralcio alla libera circolazione e non arrechino molestia ai cittadini.
 - b) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
 - c) è vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità sonora ambulante con veicoli di qualsiasi specie a mezzo altoparlante od altri mezzi acustici;
 - d) la concessione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi;
 - e) è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
 - f) l'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione

amministrativa in originale;

- g) l'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 10 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione;
- h) l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci;
- i) la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria;
- j) chi viola le disposizioni di cui alla precedente lettera A del presente comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1) del d.lgs. 114/98;
- k) Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

5. Commercio su aree pubbliche – regime delle aree:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale;
- b) È vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti o stalli delle strutture di vendita;
- c) È vietato disegnare o segnare gli spazi su suolo pubblico con gesso, colori spray o altri materiali imbrattanti;
- d) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. Salvo deroga, è vietato l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico.
- e) L'autorizzazione dovrà essere esibita, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- f) Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

6. Occupazioni per esposizione di merci:

- a) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo pubblico o demaniale e pagare i relativi oneri.
- b) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente ASL, e devono comunque essere posizionati ad un'altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- c) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
- d) È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, davanti agli esercizi di vicinato dei richiedenti.

7. Servizi igienici nei locali pubblici:

- Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela che consuma presso il locale, i servizi igienici.

8. Mestieri girovaghi:

- Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale, a

seguito presentazione di richiesta. Detta richiesta dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

9. Obbligo di vendita (offerta al pubblico):

- In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti alla propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

TITOLO V – SICUREZZA PUBBLICA

Art. 30 - Carichi sospesi e trasporti pericolosi

1. È vietato:
 - a) effettuare manovre con carichi sospesi sopra le aree pubbliche o aperte al pubblico, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare la caduta degli stessi;
 - b) caricare sui veicoli oggetti di qualsiasi genere quando non siano assicurati in modo da evitarne la caduta o quando sporgano oltre la sagoma limite prescritta;
 - c) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività. Le travi, le antenne, le aste metalliche e simili oggetti, allorquando siano di lunghezza superiore ai 4 metri e trasportati a braccia, devono essere affidati a non meno di due persone, una per ogni estremità, e comunque trasportati adottando tutte le cautele in materia di sicurezza in relazione alle condizioni dei luoghi e del tempo.
2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X “Vigilanza e sistema sanzionatorio” del presente Regolamento.

Art. 31 – Norme di sicurezza per determinate opere

1. Ai proprietari dei terreni dei fondi superiori alle strade comunali e vicinali, è vietato dissodare il terreno quando è in forte pendenza o facile a franare, senza aver provveduto a porre efficaci mezzi di sostegno. I proprietari dei fondi inferiori devono astenersi dal praticare scavi o altre opere capaci di determinare franamenti dei terreni superiori.
2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
3. La posa in opera di tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica o altri impianti di sollevamento sul suolo pubblico o aperto al pubblico, deve essere effettuata a regola d'arte in modo da evitare pericoli a persone e/o cose. Se la posa in opera degli impianti descritti al comma precedente avviene su aree private, debbono essere ancorati solidamente e/o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
4. Le vasche, i pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura, con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalati e delimitati con appositi barriere od altri sistemi a tutela della pubblica incolumità.
5. Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di

sporgenze acuminate, taglienti e/o fili spinati fino all'altezza di 2.30 Mt.

6. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 32 – Segnalazione dei cantieri su solo pubblico

1. In tutti i cantieri edili occupanti suolo pubblico deve essere affisso in vista del pubblico, il cartello di cantiere (chiaramente leggibile) in cui siano almeno indicati:
 - a) Tipo di opere
 - b) Committente dei lavori;
 - c) Professionista incaricato della direzione dei lavori e sicurezza
 - d) Assuntore dei lavori se non "in economia";
 - e) Assistente del cantiere
 - f) Titolo che autorizza i lavori
 - g) Data inizio e fine lavori.
2. Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato al fine di delimitare e segnalare l'area in cui avvengono i lavori all'interno del cantiere edile con caratteristiche idonee ad impedire l'accesso di estranei e personale non addetto al lavoro le recinzioni dovranno garantire:
 - a) La stabilità strutturale della recinzione;
 - b) L'illuminazione artificiale e/o lanterne a luce rossa da prevedere anche nelle ore notturne se fronte strada per segnalare l'esistenza di eventuali intralci alla viabilità;
 - c) L'apposizione di cartelli all'esterno per indicare l'eventuale presenza di pericoli;
 - d) La presenza munita di porte apribili, da tenere chiuse durante il periodo di sospensione dei lavori.
3. Sono esentati dalla recinzione i titolari dei cantieri che:
 - a) Svolgono lavori con occupazione del suolo pubblico di limitata entità e per un breve periodo di tempo;
 - b) Non vi sia pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone.
4. Ai responsabili dei cantieri è fatto divieto di ostruire la sede stradale con macchine operatrici semoventi, carrelli elevatori, betoniere e pompe per il gettito del calcestruzzo. Le suddette operazioni possono essere svolte previa autorizzazione del competente ufficio comunale quando assume la natura di cantiere stradale soggetto ad occupazione del suolo pubblico. Ai proprietari e/o conduttori di autocarri, autosnodati, autotreni, macchine operatrici, carrelli elevatori, betoniere semoventi e simili, è fatto divieto di lasciare in sosta i mezzi suddetti sulle strade urbane. Sono esclusi dal divieto i proprietari e/o conduttori di autocarri, autosnodati, autoarticolati ed autotreni, per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di carico e scarico.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico autorizzato dagli uffici comunali competenti, per interventi edilizi o di taglio stradale, le operazioni dovranno essere effettuate secondo quanto impartito dagli uffici coinvolti nel procedimento e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di circolazione veicolare e pedonale, previste dal Nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. L'occupazione dovrà in ogni caso garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche e non dovrà interferire con altre occupazioni concesse nell'area. Si deve adottare l'opportuna

segnaletica, come previsto dall'art.21 del regolamento CDS, adottando gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per lavori stradali o edili in assenza di autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale, nonché in caso di violazione delle altre disposizioni previste dal Nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle medesime normative. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni amministrative disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 33 - Prescrizioni antincendio

1. Come previsto dalle Prescrizioni Regionali Antincendio, dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo". In considerazione dell'andamento meteo climatico stagionale, il periodo in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo, può essere modificato per ambiti territoriali specifici con Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it).
2. Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", su tutto il territorio comunale, è vietato, fatte salve le deroghe o autorizzazioni rilasciate dagli Ispettorati forestali:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
 - b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
 - c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio;
 - d) smaltire braci;
 - e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato rischio di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteo climatiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo;

3. I proprietari e/o conduttori di terreni, entro il 1° giugno di ogni anno, devono rispettare inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
 - b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 - e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
4. Le violazioni alle presenti Prescrizioni Regionali Antincendio saranno punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, da versare sul c.c.p. della Regione Sardegna - Servizio di Tesoreria.
5. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili urbani, le Guardie campestri e le Compagnie barracellari, per quanto di rispettiva competenza, vigilano al fine di imporre l'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi, nelle campagne e nelle zone di interfaccia urbano-rurale, e perseguono i trasgressori a norma di legge.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle vigenti Prescrizioni Regionali Antincendio.

Art. 34 - Accensione di fuochi nelle zone abitate

- 1. Aldilà di quanto già previsto dall'articolo precedente e indipendentemente dal periodo, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato in occasione di fiere, feste e sagre e nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitarie.
- 2. È vietato bruciare materiali di qualsiasi natura e procedere all'abbruciamento di residui della pulizia delle aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici o privati.
- 3. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 35 - Artifici pirotecnici

- 1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal competente ufficio del Comune di Palau, in qualità di Autorità di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dal TULPS, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o sparare in qualsiasi modo o con qualunque arma.
- 2. È vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
 - a) In tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale,

- un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente le forze dell'ordine;
- b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
3. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori. In caso di accertata inosservanza, l'organo accertatore, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
 4. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare, è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
 5. Nel caso in cui la violazione amministrativa sia compiuta da parte di un minore degli anni diciotto questi, previa informazione dei soggetti tenuti alla loro sorveglianza, sarà accompagnato presso il Comando di Polizia operante per essere identificato, al fine di irrogare la sanzione amministrativa ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza e che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata.
 6. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 36 - Collocamento pericoloso di oggetti mobili

1. È vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre o staffe metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.
2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Il Comune, fatte salve le disposizioni previste in questo regolamento a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, nonché a tutela della convivenza civile, della vivibilità, del rispetto della quiete pubblica, dell'igiene e del pubblico decoro, garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.

Art. 37 - Taglio/potatura della vegetazione privata

1. I proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, devono effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora (la vegetazione deve rimanere a filo interno del muro di confine e/o recinzione). Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale.
2. Ai proprietari e ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, confinanti con la sede ferroviaria è fatto obbligo di procedere al taglio di rami ed alberi che sono stati piantumati o cresciuti spontaneamente, in prossimità delle rotaie a distanze inferiori a quelle indicate nel DPR n. 753/1980, che in caso di caduta possono interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione del pubblico esercizio ferroviario. La pulizia dei suddetti terreni dalla vegetazione secca è potenzialmente rischiosa per il propagarsi di incendi.
3. Per motivi di sicurezza, di incolumità pubblica e tutela del territorio, tutti i proprietari o possessori dei fondi prospicienti fiumi, affluenti, canali, corsi d'acqua naturali devono provvedere a quanto di seguito riportato:
 - a. rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
 - b. rimuovere le recinzioni o qualsiasi manufatto situati sul fronte di apertura dei ponti, sia a monte che a valle;
 - c. effettuare la manutenzione costante ordinaria e straordinaria degli alvei e delle sponde nei dieci metri mediante il taglio selettivo della vegetazione spontanea, degli arbusti e delle piante che possano recare pregiudizio al libero deflusso delle acque, provvedendo all'allontanamento dall'alveo dei relativi materiali di risulta (ramaglie, canne, fogliame, rovi, ecc.), che dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006. Per le ramaglie è consentito l'uso agronomico previsto nei lavori selvicolturali e agricoli.
 - d. È vietato, lo sradicamento degli alberi e degli arbusti nonché apportare qualsiasi tipo di modifica della sezione idraulica. Per l'individuazione esatta del tratto oggetto di intervento, è possibile consultare la relativa cartografia al Settore Lavori Pubblici o al Settore Ambiente del Comune: a tali uffici dovrà essere comunicata la data di inizio
4. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dal Comune, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori

degli immobili e dei terreni medesimi. Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

5. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento, da applicarsi in caso di mancato adempimento entro 10 giorni indicati dall'organo accertatore. In caso di contestazione della violazione, il Comune procederà d'ufficio con addebito di tutte le spese necessarie a carico del responsabile.

Art. 38 - Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:
 - a) danneggiare, o asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;
 - b) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni del campo da calcetto del parco giochi comunale, quando questo è chiuso al pubblico;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare aiuole, siti erbosi, prati, giardini, quando non è consentito da appositi cartelli che si possa accedere e trattenersi in tali siti;
 - e) occupare impropriamente o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;
 - f) effettuare giochi, attività sportive, raduni di qualunque tipo, che possano arrecare danno, molestia o pregiudizio per gli astanti, alla cittadinanza o al Comune;
 - g) gettare mozziconi di sigaretta sul suolo pubblico;
 - h) smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi e arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, nonché scuoterli;
 - i) rompere e smuovere tappeti erbosi, paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani;
 - j) rimuovere, danneggiare le cartellonistiche di segnaletica e preavviso, presenti nelle aree del verde pubblico.
2. È vietato piantumare le aree pubbliche ubicate all'esterno delle aree di confine con siepi e/o arbusti soprattutto in corrispondenza di strade statali, provinciali, comunali (piani di lottizzazione compresi) e vicinali.
3. Per il divieto di accesso dei cani in tali aree, si rinvia a quanto previsto dal successivo titolo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi di proprietà del Comune o nella disponibilità di questo Ente.
5. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 39 - Iscrizione anagrafe canina

1. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, entro due mesi dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale (L.R. n. 21 del 18.5.1994 Art. 4, comma 2). Il proprietario o detentore di cani è tenuto a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia 2, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuale cambiamento di residenza (L.R. n. 21 del 18.5.1994 Art. 4).
2. Il proprietario o detentore di cani è tenuto a sottoporre l'animale iscritto all'anagrafe canina al compimento del sesto mese di età, al microchip di identificazione, che sarà impresso gratuitamente e in modo indolore dal personale del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (L.R. n. 21 del 18.5.1994, art. 4).
3. Il proprietario o detentore ha l'obbligo di denunciare entro tre giorni, per iscritto, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale ed agli organi di polizia giudiziaria, la fuga o lo smarrimento del cane posseduto. La sottrazione del cane deve essere segnalata allo stesso Servizio Veterinario, allegando copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria. Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario. Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale.
4. Le violazioni sono sanzionate in base alla normativa regionale specifica di riferimento: *L.R. n. 35 del 01.08.1996 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina»:*
La violazione al comma "1" comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di €77,47 da versare sul c.c.p. della REGIONE SARDEGNA - Servizio di Tesoreria;
La violazione al comma "2" comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di €51,65 da versare sul c.c.p. della REGIONE SARDEGNA - Servizio di Tesoreria;
La violazione al comma "3" comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 e €500,00.

Art. 40 - Custodia dei cani

1. I proprietari devono garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, devono vigilare ed assicurare la custodia dei loro cani ed adottare tutte le misure adeguate ad evitare la fuga e per prevenire situazione di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:
 - a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
 - b) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti provvisti di idoneo spazio riparato in modo che gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole. I cani all'interno di dette aree devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a 6,00 metri e tale, comunque, da consentire all'animale di

raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua e il cibo e allo stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche;

2. È vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche (art. 5 comma 1 L. 281/1991), pena la denuncia all'autorità giudiziaria.
3. È inoltre severamente vietato abbandonare animali domestici, come previsto e sanzionato penalmente dall'art.727 del Codice penale. È equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro cinque giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento, dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento. Nel caso in cui il proprietario od il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale deve darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia ed al Comando di Polizia Locale che dispongono il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero disponibili. Le spese per il trasferimento e il ricovero dell'animale saranno a carico del proprietario. Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui innanzi possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico. La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando di Polizia Locale. In caso di effettivo ed insistente disturbo della quiete pubblica o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso un altro luogo idoneo e a disposizione del proprietario del cane e/o canile autorizzato con spese di mantenimento a suo carico.
4. È vietato introdurre cani nelle aree, opportunamente delimitate, destinate ai giochi, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili. Per l'accesso dei cani nelle spiagge e altre aree demaniali, si rinvia a quanto previsto dall'art.43 del presente Regolamento.
5. È vietato intralciare il lavoro dell'accalappiatore favorendo la fuga di cani randagi o incustoditi.
6. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 41 - Detenzione d'idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico di:
 - a) munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, da esibire su richiesta agli organi di vigilanza;
 - b) provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri permeabili.
2. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 42 - Condotta dei cani

1. È fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad 1,50 metri per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani individuate dai Comuni.
2. È fatto obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
3. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

TITOLO VIII – NORME VARIE

Art. 43 - Numeri civici

1. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
2. Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al competente ufficio comunale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
3. Ogni cittadino o amministratore di condominio deve prontamente segnalare l'eventuale mancanza, rimozione, asportazione e/o danneggiamento della piastrina contenente le indicazioni.
4. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
5. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 44 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale e all'obbligo di mantenere in stato decoroso e funzionale gli stessi.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
5. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
6. Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;

7. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 45 – Uso del logo del Comune o bollini fuori validità

1. È vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. È vietato utilizzare o, comunque, lasciare in esposizione nei veicoli, bollini o permessi di sosta rilasciati dal Comune, non più vigenti. Gli stessi andranno immediatamente rimossi dal veicolo. Per i bollini di sosta rilasciati con il vigente regolamento in materia, scaduti di validità, si rinvia a quanto previsto nello stesso.
3. Chiunque viola i suddetti obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative come disciplinate dal Titolo X "Vigilanza e sistema sanzionatorio" del presente Regolamento.

Art. 46 – Norme a tutela del demanio marittimo

1. La disciplina dell'uso delle spiagge e del litorale, di competenza della Regione Autonoma della Sardegna, è contenuta in apposita Ordinanza Balneare, la quale identifica due periodi della stagione balneare (01 gennaio – 31 dicembre):
 - a) Stagione balneare estiva, compresa tra il 1° aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno per elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato con apposite Ordinanze dai Comuni territorialmente competenti
 - b) Stagione Balneare invernale – Mare d'Inverno, per il restante periodo.
2. A scopo illustrativo, si richiamano i seguenti divieti:
 - a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
 - d) l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (compresi i mozziconi di sigaretta, contenitori e bicchieri in plastica ect.) sia pure contenuti in buste al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino;
 - e) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
 - f) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti diversamente abili;

- g) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, altri mezzi specificamente autorizzati ed i mezzi di cui al precedente articolo 1 lett. g). Tale divieto vige per tutto l'anno solare. È sempre vietata la sosta e/o l'occupazione, ancorché temporanea, nonché il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l'attraversamento;
- h) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc.) senza previo avviso di delimitazione degli spazi in modo tale da evitare danno, molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi e comunque ad una distanza superiore a mt. 15 dalla linea di battigia. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali - sui quali grava comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l'eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l'obbligo di non ostruire l'accesso al mare e di rimozione a fine stagione balneare, per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa) - e coerentemente con le esigenze di tutela derivanti dall'attuazione del precedente art. 1 lettere c), f) e g);
- i) durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio salvo quanto più avanti descritto. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall' U.C.I.S. Unità Cinofile Italiane di soccorso, nonché le altre scuole nazionali per le unità cinofile da soccorso equiparate, compresa la Federazione Italiana salvamento acquatico F.I.S.A e alle unità cinofile munite di Brevetto CISOM ed ai loro allievi nel periodo di formazione ed allenamento. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, o dedicati alla terapia da affezione (ad esempio i cani salvavita per diabetici) muniti delle certificazioni di legge, ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Si precisa che durante la stagione balneare estiva, (dal 1° aprile al 31 ottobre) prima delle ore 8:00 del mattino e dopo le ore 20:00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane, in tutte le spiagge del territorio regionale, dovranno essere comunque assicurate il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantita attraverso l'utilizzo delle apposite attrezzature la pulizia dell'area occupata o attraversata con l'asporto delle eventuali deiezioni dell'animale. Il limite delle ore 20.00 è anticipato, rispettivamente, alle ore 19.00 dal 1° settembre ed alle ore 18.00 dal 1° ottobre.
- j) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
- k) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc.) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente; qualora le attività di intrattenimento prevedano il montaggio di strutture gonfiabili e/o attrezzature di altezza superiore ai 4 mt ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, degli intrattenimenti e

- delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia;
- l) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
 - m) asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);
 - n) utilizzare sapone e shampoo;
 - o) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in diffomità alle vigenti norme di sicurezza;
 - p) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull'arenile, sia in mare;
 - q) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
 - r) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - s) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc.) nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto;
 - t) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);
 - u) la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. È consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;
 - v) per la tutela degli ambiti dedicati alla balneazione il posizionamento di gavitelli negli specchi acqueei prospicienti le spiagge o le coste rocciose entro i limiti delle acque destinate alla balneazione, stabiliti nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti.
3. Si richiama inoltre, il divieto d'accesso alle spiagge di veicoli, a motore e non, di qualsiasi genere, per esigenze di tutela del litorale in tutti i mesi dell'anno, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge con veicoli gommati, rientrano fra le competenze trasferite alle amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza.
4. In merito al commercio in forma itinerante, è previsto che il medesimo può essere esercitato:
- a) esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno;
 - b) solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare temporaneamente e non in maniera permanente sul demanio marittimo dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, ai termini dell'art. 68 del Codice della Navigazione.
 - c) esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, di ridotte dimensioni.
 - d) senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
 - e) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.
5. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime

e/o balneari (es. stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, lo stralcio per estratto dei contenuti degli eventuali provvedimenti del Sindaco, copia dell'Ordinanza Balneare Regione Sardegna (Disciplina delle Attività Esercitabili sul Demanio), copia dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di La Maddalena), cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, nonché altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa. Per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, deve essere esposto l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, e s.m.i..

6. Le violazioni all'ordinanza balneare comportano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli del C.D.N. Per ogni disposizione attinente le aree demaniali non contemplate in questo regolamento, si rimanda al C.D.N., alle Ordinanze predisposte dalla Capitaneria di Porto e alle Ordinanze Sindacali e gli altri articoli seguenti del codice di navigazione.

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive *Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.*

Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici

1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 3.098,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.

TITOLO IX - IMPOSTA DI SOGGIORNO – CONTROLLI, ACCERTAMENTI, SANZIONI

Art. 47 – Tassa di soggiorno ed obbligo di esposizione del CIN

1. In base all'art.13-ter del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, **il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN)** alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e detiene e gestisce la relativa banca dati.
2. Ai sensi della suddetta normativa, sono richiamati i seguenti obblighi:
 - a) chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è **tenuto ad esporre il CIN** (in base alle caratteristiche e regole imposte dal comune con deliberazione di Giunta Comunale n.159/2024 o successive) all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
 - b) I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'**obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione** per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.
 - c) Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei **requisiti di sicurezza degli impianti**, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
 - d) Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale (oltre 4 unità) anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'**obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni amministrative della normativa nazionale vigente.

4. La medesima normativa nazionale prevede inoltre che alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, **attraverso gli organi di polizia locale**, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi di cui al comma 12, i risultati dei controlli di cui al primo periodo sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.
5. Infine, è previsto che, al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN.
6. In caso di violazione delle suddette disposizioni, si applicano le sanzioni previste dall'art.13-ter del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, come indicate al comma 3 del presente articolo.

TITOLO X – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 48 – Potestà sanzionatoria, pagamento sanzioni, ricorso

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste da questo regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo che altra legge non disponga diversamente.
2. Competente ad accertare le violazioni alle norme di questo regolamento, è in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, gli altri funzionari comunali, i funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e ove consentito, il personale di altri enti preposti alla vigilanza. Sono competenti in ogni caso ~~altresì~~ gli altri soggetti che rivestono la qualità di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria e gli Agenti di Polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato, salvo diversa disposizione di legge.
3. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta comunale adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per facilitare la pronta cognizione della misura delle diverse sanzioni previste dalla predetta deliberazione di Giunta comunale, la stessa è reperibile sul sito del Comune di Palau, seguito al testo regolamentare.
4. Il trasgressore è sempre soggetto, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, anche alle sanzioni amministrative accessorie, come specificate dal successivo articolo, in relazione alla condotta compiuta e agli effetti della stessa. Si applicano, ~~altresì~~, le sanzioni accessorie e/o interdittive previste dalle specifiche normative di settore
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di questo regolamento sono destinati al Comune di Palau, ad esclusione delle violazioni disciplinate e sanzionate da normative speciali. Il pagamento della sanzione avviene tramite l'utilizzo della piattaforma Pagopa, con accesso dal sito web del Comune di Palau www.pagamenti.palau.it, sezione pagamenti spontanei - Settore Vigilanza – Violazioni amministrative, avendo cura di indicare Nome e Cognome del trasgressore o obbligato in solido, numero e data del verbale. Nell'interesse del trasgressore o obbligato in solido, è opportuno che dell'avvenuto pagamento in misura ridotta sia data notizia entro 10 giorni al Comando in intestazione, inviando copia della ricevuta di pagamento all'indirizzo mail: verbali@palau.it.
6. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni a questo regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dal presente regolamento e dalla legge. L'autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, è individuata nel Responsabile del settore competente.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dalla legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 49 – Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie previste dal presente regolamento sono:
 - a) **Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi**: sanzione accessoria che comporta per il trasgressore o l'obbligato solidale, l'obbligo di eliminare le opere irregolari e/o di riportare le opere o lo stato dei luoghi, nelle condizioni in cui si trovava in precedenza, da applicarsi per tutte quelle violazioni che comportano la realizzazione di un'opera abusiva, o la modifica, danneggiamento o imbrattamento di opere pubbliche;
 - b) **Obbligo di rimozione**: sanzione accessoria che comporta l'obbligo di rimuovere le opere, o qualsiasi altro bene indicato dal presente regolamento, abusivamente collocati sul suolo pubblico o ad uso pubblico, o sugli impianti e strutture ivi presenti.
 - c) **Obbligo di cessazione dell'attività**: sanzione accessoria che comporta l'obbligo di cessare immediatamente un'attività abusiva, in quanto assolutamente vietata o non autorizzata ai sensi del presente regolamento o altre normative applicabili;
 - d) **Obbligo di sospensione dell'attività**: sanzione accessoria che comporta l'obbligo di sospendere una determinata attività autorizzata, in caso di violazione delle norme in merito alle modalità di svolgimento della presente attività o delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione dall'ufficio competente. La durata della sospensione non potrà mai superare il termine temporale massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi, festività e festività infrasettimanali comprese, e, salvo che non (sia specificatamente diversamente) indicato nel provvedimento amministrativo, l'efficacia della sanzione decorre dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato. Gli ulteriori casi di sospensione sono:
 - mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale, derivanti dalla gestione ovvero conduzione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o licenza, fermo restando l'attivazione delle iniziative rivolte al recupero del danno prodotto;
 - morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni o concessioni.
2. In caso di applicazione di una sanzione accessoria, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
3. I suddetti obblighi devono intendersi rivolti, oltre al soggetto che ha commesso la violazione, anche ai soggetti di cui all'art.6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora gli stessi non provvedano in autonomia al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere abusive, l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Si applicano, altresì, le sanzioni accessorie e/o interdittive previste dalle specifiche normative di settore

Art. 50 - Sequestro cautelare pregiudiziale alla confisca

1. È sempre consentito il sequestro cautelare pregiudiziale alla confisca ex articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i già menzionati Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità. È fatto divieto a chiunque, di impedire anche temporaneamente, l'accesso agli Agenti accertatori all'interno dei suddetti locali adibiti ad attività lavorativa.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di Procedura Penale.

Art. 51 – Revoca e decadenza titolo autorizzatorio

1. Il competente ufficio comunale, che ha rilasciato l'autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato, qualsiasi titolo autorizzatorio di propria competenza e, conseguentemente, vietarne l'attività.
2. I casi in cui è possibile procedere alla revoca del titolo autorizzatorio, sono i seguenti:
 - a) per ragioni di incolumità, decoro ed estetica, o utilità, quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali è stato subordinato il rilascio del relativo titolo autorizzatorio;
 - b) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;
 - c) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti richiesti per il rilascio;
 - d) per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni. La revoca, salvo che non sia specificatamente o diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, esplica i propri effetti dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato.
3. È infine prevista la decadenza dal titolo autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;
 - b) per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.La decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui alle lettere a) e b), e viene dichiarata dal competente ufficio comunale con pari decorrenza.

Art. 52 - Segnalazioni o reclami

1. Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione di questo regolamento, può farlo depositando o trasmettendo via PEC o raccomandata apposita nota indirizzata al protocollo del Comune di Palau o, in alternativa, agli altri soggetti indicati dal presente regolamento.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme, regolamenti, atti e provvedimenti precedentemente adottati ed in contrasto con questo regolamento, fatte salve le eventuali ordinanze sindacali che disciplinano o integrano le materie contenute in questo regolamento.

Art. 54 - Norme residuali

1. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti locali.
2. Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 55 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare questo regolamento.
2. Questo regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con le disposizioni contenute in questo regolamento, tali disposizioni si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi, le norme di legge attuali e vigenti.